

CORTE DI CASSAZIONE – Quinta sezione penale – Sentenza 19 settembre 2012 n. 46340 –
Pres. Zecca – Est. Marasca – P.M. Cedrangolo – imp. Pollari Nicolò ed altri.

Segreto di Stato – Portata – Natura straordinaria – Conseguenze – Apposizione solo in casi straordinari. (cod. proc. pen., artt. 202 e 256; l. 3 agosto 2007, n. 124, artt. 39 ss.).

Segreto di Stato – Apposizione tardiva – Conseguenze – Notizie già acquisite legittimamente – Inutilizzabilità – Non sussiste. (cod. proc. pen., art. 202; l. 3 agosto 2007, n. 124, art. 39 ss.)

Art. 39 comma 11, l. n. 124 del 2007 - Ordine costituzionale - Significato - Principio fondamentale - Portata - Riflessi sull'organizzazione statale - Sussistono - Nesso con l'art. 2 Cost. - Conseguenze - Tutela dei diritti inviolabili. (Cost., art. 2; l. 3 agosto 2007, n. 124, art. 39 co. 11).

E' ammissibile il ricorso al segreto di Stato solo in casi straordinari, dal momento che esso costituisce un vulnus per il corretto dispiegarsi della vita democratica, fondata sulla trasparenza e sulla conoscenza da parte dei cittadini delle decisioni e degli atti di governo (1).

L'apposizione del segreto di Stato, intervenuta successivamente alla legittima acquisizione, da parte dell'autorità giudiziaria, delle notizie cui lo stesso si riferisce, non ne determina l'inutilizzabilità ai fini del giudizio (2).

L'ordine costituzionale, a cui allude l'art. 39 comma 11, l. n. 124 del 2007 per vietare che su fatti eversivi di esso possa essere apposto il segreto di Stato, attiene a quei principi fondamentali che formano il nucleo intangibile destinato a contrassegnare la specie di organizzazione statale, cui si è voluto dar vita, e che sono contenuti, prevalentemente, nei primi cinque articoli della Costituzione, la cui norma chiave è quella prevista dall'art. 2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili sia del singolo sia delle formazioni sociali (3).

(Omissis)

CONSIDERATO IN DIRITTO.

(Omissis)

24 I. Segreto di Stato.

24.1. Premessa.

I problemi relativi alla opposizione/apposizione/conferma del segreto di Stato sono stati affrontati in entrambi i gradi di giudizio ed hanno costituito oggetto di cinque conflitti di attribuzione sollevati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dagli Uffici giudiziari milanesi - Procura della Repubblica e Tribunale - e risolti dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 106 del 2009.

Molti ricorrenti, come puntualmente riportato in narrativa, hanno sottoposto al vaglio di questa Corte questioni concernenti l'estensione del segreto secondo le statuizioni della Corte Costituzionale e delicati problemi interpretativi dell'art. 202 cod. proc. pen. e della L. n. 124 del 2007, applicabile agli imputati per gli aspetti procedurali e per quelli sostanziali più favorevoli.

In particolare hanno proposto ricorso avverso la decisione dei giudici di merito di prosciogliere ai sensi dell'art. 202 c.p.p., comma 3. P.N., M.M., C.G., D.T.R. e D.G.L., direttore del SISMI il primo e agenti con varie mansioni e responsabilità gli altri all'epoca del rapimento di A.O., il Procuratore Generale presso la corte di appello di Milano e le pari civili A.O. e G. C., che hanno chiesto l'affermazione di responsabilità dei cinque uomini del servizio di sicurezza, prospettando una interpretazione di quanto stabilito in materia dalla Corte Costituzionale diversa da quella ritenuta dai giudici di merito, con conseguente diversa estensione dell'area del segreto, e denunciando un sostanziale rifiuto dei giudici di merito di valutazione del materiale probatorio, coperto, secondo quanto ritenuto dalla corte territoriale, da un sipario nero per effetto della decisione della Corte costituzionale sui conflitti di attribuzione.

Anche i cinque agenti del SISMI indicati hanno proposto ricorso avverso tale decisione, ed hanno replicato, inoltre, agli argomenti del procuratore generale e delle parti civili, sostenendo, in estrema sintesi, che erroneamente i giudici di merito non li avevano assolti con formula piena perchè, depurato di quanto coperto da segreto, dal materiale probatorio residuo non emergevano elementi a loro carico.

Inoltre i ricorrenti uomini del SISMI ponevano in evidenza che, essendo per legge obbligati al segreto, non avevano avuto modo di difendersi perchè proprio dal materiale secretato sarebbe emersa la prova della loro estraneità al sequestro di A.O..

Anche S.L. e Po.Pi., condannati per il delitto di favoreggiamento, denunciavano, oltre a scorrettezze procedurali del tribunale a seguito della loro opposizione del segreto, la impossibilità di adeguatamente difendersi perchè costretti dalla legge a mantenere il segreto.

Infine anche molti ricorrenti americani - Ro., c., ca., Gu., K., J., I. e D. S. - ponevano problemi concernenti il segreto principalmente sotto il profilo che l'opposizione e conferma del segreto su numerosi elementi di prova aveva impedito l'accertamento della partecipazione di agenti del SISMI alla operazione, partecipazione di un organo dello Stato italiano che avrebbe indotto gli agenti della CIA a ritenere legittima anche in Italia l'operata azione di contrasto al terrorismo di matrice islamica.

24.2. La disciplina del segreto.

La disciplina sul segreto di Stato mira a tutelare l'interesse dello Stato - comunità alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza ed alla sua stessa sopravvivenza (così Corte Costituzionale nn. 82/1976, 86/1977, 110/1998 e 106/2009), come precisato dalla L. n. 124 del 2007, art. 39, comma 1, ("Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto"), che ha ripreso concetti già fissati dalla L. 24 ottobre 1977, n. 801 vigente all'epoca dei fatti ed oggi abrogata (della L. 3 agosto 2007, n. 124, art. 44).

Conseguentemente sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività.....la cui diffusione sia idonea a recare pregiudizio agli interessi indicati.

Si tratta di interessi che trovano il loro fondamento in norme costituzionali, quali gli artt. 52, 5 ed 1 Cost. (sentenza Corte Costituzionale n. 86 del 1977).

Naturalmente sorge il problema del rapporto con altri principi costituzionali e, per quel che qui interessa, con quelli che regolano la funzione giurisdizionale; si tratta, quindi, di trovare un equilibrato bilanciamento di principi e valori di rango costituzionale, ricordando che la disciplina del segreto mira a tutelare da attacchi interni ed esterni l'integrità dello Stato, di cui quella giurisdizionale è una delle funzioni.

E' la citata L. n. 124 del 2007, ed ancor prima la n. 801 del 77, che ha operato siffatto bilanciamento affidando alla responsabilità politica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con successivo controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, la decisione di secretare atti, documenti, fatti e notizie, attraverso una complessa procedura di opposizione/apposizione/conferma del segreto ed escludendo che possano essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti delitti di cui agli artt. 285, 416 bis, 416 ter e 422 cod. pen. (L. n. 124 del 2007, art. 39, comma 11).

Proprio la importanza degli interessi tutelati ha indotto, inoltre, il legislatore ad imporre ai pubblici ufficiali depositari di segreti il divieto di riferire riguardo a fatti coperti da segreto (L. n. 124 del 2007, art. 41, comma 1) e l'obbligo di astenersi dal deporre (art. 202 c.p.p., comma 1).

Sempre nell'ottica di un bilanciamento di fondamentali principi costituzionali, il legislatore ha chiarito che non può essere precluso all'Autorità giudiziaria di procedere all'accertamento dei fatti costituenti reato, ma possono essere inibite alla stessa l'acquisizione e l'utilizzazione di notizie coperte da segreto (art. 202 cod. proc. pen., commi 5 e 6).

Insomma l'Autorità giudiziaria può e deve, in virtù del principio di obbligatorietà dell'azione penale, procedere ed indagare per tutti i fatti costituenti reato, ma non può utilizzare ai fini dell'accertamento del reato e delle relative responsabilità fonti di prova che siano coperte da segreto.

24.3. Il conflitto di attribuzione.

Naturalmente la delicatezza ed importanza dei principi in gioco e la difficoltà di delimitare nei singoli casi concreti le competenze dell'Autorità politica e di quella giurisdizionale fa sì che possano sorgere conflitti di attribuzione, che saranno risolti dalla Corte Costituzionale, alla quale non è opponibile alcun segreto.

Ed è esattamente ciò che è accaduto nel caso di specie perchè, come si è già detto, ben cinque conflitti sono insorti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e vari Uffici giurisdizionali milanesi - Procura della Repubblica, Ufficio GIP/GUP e Tribunale monocratico -, conflitti risolti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 106 del 2009.

Va detto che nel caso di specie si sono sviluppate anomale dinamiche non irrilevanti per il lineare evolversi della vicenda processuale;

gli ufficiali ed agenti del servizio di sicurezza non hanno opposto immediatamente il segreto di Stato all'Autorità giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, ma soltanto in un momento successivo, ovvero nella fase della istruttoria dibattimentale; anche alla perquisizione in una sede del SISMI, ed al successivo sequestro di documenti, gli ufficiali presenti non opposero alcun segreto, salvo ad inviare successivamente all'Autorità giudiziaria copia degli stessi documenti sequestrati con parti omissate perchè coperte da segreto ed a richiedere la restituzione di quelli in precedenza sequestrati.

Ugualmente è a dirsi per gli interrogatori di alcuni indagati, i quali nella fase delle indagini preliminari rilasciarono dichiarazioni, in alcuni casi sostanzialmente ammettendo le loro responsabilità, come è lecito desumere dalle motivazioni delle due sentenze di merito, mentre opposero il segreto di Stato nella fase della istruttoria dibattimentale.

Comportamento non facilmente spiegabile, dal momento che gli agenti del servizio segreto erano perfettamente consapevoli della natura e qualità dei documenti sequestrati e delle notizie acquisite dall'Autorità giudiziaria.

Anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel corso del processo ha elaborato varie note di apposizione o di conferma del segreto che in parte hanno mostrato di volere ampliare l'estensione dell'area coperta da segreto, come se non fossero chiari sin dalla fase iniziale l'oggetto del processo, la natura delle indagini disposte e le fonti di prova da acquisire ed in altra parte hanno continuato a ribadire gli originari limiti dello sbarramento opposto.

Tali contraddizioni e la tardiva opposizione ed apposizione del segreto hanno creato non pochi problemi, alcuni di non semplice soluzione.

Infine bisogna dire che anche la Corte Costituzionale, nel complesso e delicato lavoro di definizione, nel caso concreto, dei limiti imposti alla attività giudiziaria dalla apposizione del segreto e, quindi, della estensione dello stesso, ha, con la sentenza n. 106 del 2009, che ha risolto i conflitti di attribuzione, lasciato alcuni non secondari problemi in parte non definitivamente risolti.

24.4. Orbene per esaminare e valutare i motivi di ricorso concernenti i problemi relativi al segreto di stato è proprio dai confini delineati dalla Corte Costituzionale che è necessario partire.

La Corte Costituzionale, con la citata sentenza, con la quale ha annullato alcuni atti istruttori - perquisizione/sequestro di documenti presso una delle sedi del SISMI, incidente probatorio e ammissione di circa venti testimoni del Pubblico Ministero -, ha sostanzialmente stabilito che nel caso di specie il segreto di Stato non ha mai avuto ad oggetto il reato di sequestro in sè, pienamente accertabile dall'Autorità giudiziaria

competente nei modi ordinari, bensì, da un lato, i rapporti tra il servizio segreto italiano e quelli stranieri e, dall'altro, gli assetti organizzativi ed operativi del SISMI, con particolare riferimento alle direttive e agli ordini che sarebbero stati impartiti dal suo Direttore, agli appartenenti al medesimo organismo, pur se tali rapporti, direttive ed ordini fossero in qualche modo collegati al fatto di reato stesso, ovvero al rapimento di A.O..

La Corte Costituzionale non ha mancato di chiarire che, una volta fissati i principi in materia di segreto, definiti i confini delle competenze della Presidenza del Consiglio e dell'Autorità giudiziaria, annullati alcuni atti istruttori, o meglio stabilito che gli atti indicati nel capoverso precedente non potevano essere posti a fondamento del decreto che dispone il giudizio, sarebbe spettato al giudice ordinario competente valutare le conseguenze sul piano processuale delle decisioni assunte dal giudice delle leggi.

Detto in altre parole il giudice deve depurare il materiale probatorio di tutte le fonti di prova inutilizzabili per la apposizione del segreto, tenendo presente che in un interrogatorio e/o in un esame vi possono essere parti coperte da segreto e parti pienamente utilizzabili, e compiere una attenta valutazione delle fonti di prova residue; se le prove residue non sono sufficienti per una soluzione di merito e le prove inutilizzabili siano essenziali - sul problema della essenzialità si tornerà più avanti - per una tale soluzione il giudice pronuncerà sentenza di proscioglimento per improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 202 cod. proc. pen., comma 3.

I giudici del merito avrebbero, in base ai principi dettati dalla Corte Costituzionale ed a quelli emergenti dalla legge che regola il segreto di Stato, oltre che ai criteri di giudizio indicati dal codice di procedura penale, dovuto delimitare con precisione l'area coperta dal segreto e compiere le valutazioni del materiale probatorio dinanzi indicate, non potendo, a seguito di una disamina sommaria, come sostenuto dal procuratore generale ricorrente, concludere che sul materiale probatorio a carico degli agenti del SISMI era calato un "sipario nero" che aveva creato una zona di indecidibilità, impedendo l'accertamento delle responsabilità penali degli imputati e imponendo il proscioglimento degli stessi ai sensi dell'art. 202 cod. proc. pen., citato comma 3.

24.5. La fondatezza dei ricorsi del Procuratore Generale e delle parti civili.

Tanto premesso, deve dirsi che sono fondati i motivi di ricorso del procuratore generale e delle parti civili, limitatamente per queste ultime ai motivi concernenti il proscioglimento dei cinque agenti del SISMI italiani. I giudici del merito avrebbero dovuto in primo luogo delimitare con precisione l'ambito del segreto, tenendo conto degli atti di apposizione dello stesso da parte della Presidenza del Consiglio e dei principi generali, già in precedenza richiamati, enunciati dalla Corte Costituzionale, ricordando che quest'ultima aveva precisato, richiamando precedenti decisioni, che il suo giudizio era limitato a verificare la sussistenza o insussistenza dei presupposti del segreto di Stato opposto e confermato, ma non già ad esprimere una valutazione di merito sulle ragioni del segreto, valutabili esclusivamente in sede politica dal Parlamento.

Una lettura complessiva della disciplina del segreto, invero, rende evidente che l'intento del legislatore è quello di tutelare il segreto di atti, fatti, documenti e notizie, la cui conoscenza e divulgazione potrebbero mettere a rischio il bene primario della integrità del Paese, o la funzionalità delle istituzioni dello Stato o compromettere relazioni internazionali, con pericoli per le politiche estere, economiche e militari del Paese.

Del resto la Corte Costituzionale nelle sentenze che si sono occupate della questione, e in particolare con la decisione che ha risolto i conflitti di attribuzione nel presente processo, ha sempre ribadito che sono esattamente quelle indicate le finalità della disciplina del segreto (vedi anche Corte Costituzionale 23 febbraio 2012 n. 40, che ha, tra l'altro, ulteriormente affrontato la tematica del rapporto tra diritto primario dell'imputato alla sua difesa e sicurezza dello Stato in un procedimento penale che vedeva imputati P.N. e Po.Pi., questione della quale meglio si dirà in seguito).

Di sicuro la finalità della legge e della apposizione o conferma del segreto non è quella di garantire la immunità penale per eventuali atti illegali compiuti dagli agenti dei servizi di sicurezza ed informazione, apparendo quest'ultima più una conseguenza, in molti casi inevitabile, della apposizione del segreto su alcune fonti di prova che la finalità perseguita dal legislatore; sotto tale profilo del tutto erronea appare l'affermazione del tribunale, sostanzialmente avallata dal giudice di appello, secondo cui le modalità di apposizione del segreto avrebbero garantito agli agenti del SISMI "di godere di una immunità di tipo assoluto a livello processuale e sostanziale".

Quanto detto in linea generale trova conferma, tra l'altro, nella disciplina delle ed garanzie funzionali previste per il personale dei servizi di informazione per la sicurezza dall'art. 17 - "Ambito di applicazione delle garanzie funzionali" - della L. n. 124 del 2007, articolo che ha previsto una esimente speciale per detto personale per le condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi.

Ora, a parte il fatto che siffatta esimente non può trovare applicazione quando la condotta posta in essere dall'agente dei servizi configuri, come nel caso di specie, un delitto che metta in pericolo o leda la libertà personale e/o la integrità fisica o quando non sia opponibile il segreto di Stato ai sensi del comma 11 dell'art. 39 della legge predetta e che, pertanto, non può trovare applicazione nel caso di specie, ciò che importa mettere in evidenza è che è possibile per gli agenti dei servizi godere della non punibilità soltanto in presenza di due presupposti, ovvero la esplicita autorizzazione della condotta illegale e la indispensabilità della stessa per conseguire le finalità istituzionali.

Orbene nel caso di specie non è possibile fare ricorso alla garanzia prevista dalla L. n. 124 del 2007, art. 17 per il tipo di condotta attribuita agli imputati e, quindi, correttamente sul fatto reato non è stato apposto alcun segreto, essendo libera l'Autorità giudiziaria di indagare sul fatto e di processare gli imputati, anche se appartenenti ai servizi di informazione.

Il limite alla attività della magistratura è dato dalla apposizione del segreto su alcune fonti di prova, che rende inutilizzabili le stesse.

Ma su cosa in concreto è stato apposto il segreto nel caso di specie? Si è già detto che da una attenta lettura della direttiva del 30 luglio 1985, delle note della Presidenza del Consiglio in data 11 novembre 2005, 26 luglio 2006, 15 novembre 2008, nonché della direttiva 6 ottobre 2008, si evince che il segreto è stato sostanzialmente apposto, come del resto ha confermato la Corte costituzionale, su documenti e notizie che riguardino i rapporti tra i servizi italiani e quelli stranieri - fonti di prova che hanno "tratto" ai rapporti fra servizi italiani e stranieri, hanno chiarito le due note del 15 novembre 2008 - e sugli interna corporis del servizio, ovvero sulla organizzazione dello stesso e sulle direttive impartite dal direttore dei servizi, anche se relative alla vicenda delle renditions e del sequestro di A.O..

Significativamente la Corte Costituzionale nell'accogliere il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alla assunzione dei teste Mu. ha precisato che la domanda posta al testimone, che aveva opposto il segreto, lungi dal riguardare esclusivamente il coinvolgimento del M. nel presunto sequestro, verteva specificamente su ciò che l'imputato avrebbe riferito al teste sugli accertamenti chiesti dagli americani nelle riunioni di Bologna; da ciò si deduce che il Mu. avrebbe potuto regolarmente testimoniare su quanto riferitogli dal M. in ordine alle sue personali responsabilità, mentre si sarebbe dovuto astenere da quanto richiesto dagli americani perchè quest'ultimo aspetto concerneva i rapporti tra i servizi.

Si tratta di un passaggio importante della sentenza della Corte Costituzionale perchè lascia intendere con chiarezza i limiti del segreto, potendo il giudice acquisire le prove delle responsabilità individuali degli agenti, dovendosi astenere dall'acquisire soltanto quelle inerenti a rapporti internazionali tra servizi di informazione.

Quindi il segreto concerneva elementi dai quali si potesse desumere che il rapimento di A.O. fosse una operazione congiunta CIA/SISMI - segreto sui rapporti internazionali dei servizi -, ma non fonti di prova a carico di singoli agenti italiani.

Da tutto quanto detto in precedenza si desume, infatti, che il segreto non può essere apposto, contrariamente a quanto sostenuto dalla corte di merito, sull'operato di singoli funzionari che abbiano agito al di fuori delle proprie funzioni.

Il segreto può coprire, dunque, soltanto operazioni del servizio di informazione debitamente disposte e/o approvate dal direttore dello stesso e che rientri nelle finalità istituzionali del servizio stesso, ma non la condotta illegale posta in essere da singoli agenti del servizio che abbiano partecipato a titolo individuale ad una operazione della CIA. Nel caso di specie non si è trattato di una operazione del servizio di informazione perchè il Presidente del Consiglio con la nota in data 11 novembre 2005 ha proclamato l'assoluta estraneità sotto ogni profilo del Governo e del SISMI a qualsivoglia risvolto riconducibile al sequestro di N.O.M.H., alias A.O..

La estraneità del Governo italiano e del SISMI veniva poi ribadita dal direttore P. dinanzi al Parlamento Europeo.

Non vi è alcun elemento per dubitare della veridicità di tali affermazioni e dichiarazioni, tanto più che esse sono contenute in un documento ufficiale inviato alla Autorità giudiziaria; del resto mai il SISMI avrebbe potuto partecipare ad una azione illegale che era del tutto estranea alle finalità istituzionali del SISMI, non potendosi far rientrare nelle predette finalità condotte dirette a privare della libertà personale, senza alcun provvedimento dell'Autorità giudiziaria, persone allo scopo, per di più, di trasferirle in luoghi ove poterle interrogare sottoponendole a torture.

Si deve, allora, necessariamente concludere che l'eventuale partecipazione di agenti del SISMI al rapimento di A.O. avvenne a titolo personale, cosa che non deve apparire strana, dal momento che anche un maresciallo dei ROS, Pi.Lu., partecipò, come ebbe a riferire lui stesso, alla operazione perchè coinvolto da L.R. con la promessa di un aiuto autorevole per potere divenire agente dei servizi di informazione.

Se tutto quanto detto è vero si deve concludere che sulle fonti di prova afferenti ad eventuali singole e specifiche condotte criminose poste in essere da agenti del SISMI, anche in accordo con appartenenti a servizi stranieri, ma al di fuori dei doveri funzionali ed in assenza di autorizzazione da parte dei vertici del SISMI non è stato apposto alcun segreto, che, invece, riguardava i rapporti tra servizi italiani e stranieri e gli scambi di informazione e gli atti di reciproca assistenza posti in essere in relazione a singole e specifiche operazioni, dovendosi intendere per operazioni le azioni legittimamente approvate dai vertici del SISMI.

24.6. La apposizione tardiva del segreto.
Il procuratore generale ricorrente, ma più specificamente ed ampiamente le parti civili, hanno anche posto il problema della ed apposizione tardiva del segreto.

Il procuratore generale di udienza ha eccepito la incostituzionalità della L. n. 124 del 2007, artt. 39 e 41, avendo la Corte Costituzionale con la sentenza che ha risolto i conflitti di attribuzione ritenuto possibile la apposizione tardiva del segreto.

La difesa di P.N. ha denunciato la inammissibilità della eccezione di incostituzionalità per la mancata indicazione dei parametri costituzionali violati.

La L. n. 124 del 2007, come già detto, disciplina il segreto di Stato ed indica, tra l'altro, la sequenza procedimentale di opposizione/apposizione/conferma del segreto; nulla di specifico dice la legge in ordine alla possibilità di opporre ed apporre il segreto quando, per una serie di ragioni, ciò che era destinato a rimanere segreto sia stato già ampiamente divulgato.

La questione appare rilevante nel presente processo perchè sembra, per quel che è dato comprendere dalla motivazione delle due sentenze di merito, che in diversi casi il segreto non sia stato immediatamente opposto; si pensi, ad esempio, all'esame di alcuni indagati che, sentiti nella fase delle indagini preliminari, non hanno opposto il segreto, che hanno, invece, opposto in sede di esame dibattimentale, quando il contenuto delle loro dichiarazioni era divenuto già noto.

Nè si può ritenere la tempestività della apposizione del segreto in virtù della direttiva del 30 luglio 1985 sia perchè essa era indirizzata dal Presidente del consiglio ai vertici degli organismi di sicurezza e non all'autorità giudiziaria, sia perchè essa aveva il dichiarato scopo di dare degli indirizzi generali ai funzionari dei servizi per la individuazione delle informazioni da considerare segrete, la classificazione dei documenti e l'atteggiamento da assumere in caso di apposizione del segreto e di sua eventuale opposizione alla autorità giudiziaria; quindi non si può ritenere tempestiva l'opposizione del segreto in virtù della citata direttiva con riferimento agli atti assunti ed ai documenti acquisiti nel presente procedimento.

Stabilito, pertanto, che nel caso di specie e per molti atti l'opposizione del segreto è stata tardiva, bisogna anche ricordare che, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale, l'acquisizione di documenti e notizie, nonchè l'esame degli indagati e l'assunzione di persone informate dei fatti sono avvenuti legittimamente in mancanza di opposizione del segreto di Stato da parte degli interessati prima o durante il compimento dell'atto.

Va anche precisato che in epoca precedente alla entrata in vigore della L. n. 124 del 2007, quando erano vigenti le disposizioni della L. 24 ottobre 1977, n. 801, che regolava la materia del segreto, era discutibile

che gli indagati potessero opporre il segreto, problema risolto, secondo la Corte Costituzionale, dalla L. n. 124 del 2007.

Sempre legittimante venne notificato agli imputati l'avviso di deposito degli atti ex art. 415 bis cod. proc. pen. e disposto, infine, il rinvio a giudizio degli stessi.

Inevitabile fu, quindi, la divulgazione di atti e documenti acquisiti al processo, tenuto conto dello scalpore suscitato dalla vicenda della sparizione di A.O. e della attenzione prestata dalla pubblica opinione allo sviluppo del processo.

Orbene la Corte Costituzionale nella sentenza più volte citata ha chiarito "che il meccanismo della opposizione del segreto di Stato presuppone, per sua stessa natura, che esso, di regola, preceda e non segua sia l'acquisizione che l'utilizzazione dell'atto, del documento o della notizia da cautelare" ed ha altresì precisato che la tardiva comunicazione della apposizione del segreto "non può comportare retroattiva demolizione dell'attività di indagine già compiuta sulla base della precedente e legittima acquisizione degli stessi".

L'impostazione della Corte Costituzionale interpreta in modo del tutto corretto la L. n. 124 del 2007 e la finalità della stessa che, come già posto in evidenza, è quella di preservare dalla divulgazione atti e documenti che debbono rimanere segreti a tutela dei superiori interessi ampiamente descritti ed è confermata dalla lettera della legge che all'art. 202 cod. proc. pen., comma 5, come modificato dalla L. n. 124 del 2007, art. 40, stabilisce che l'opposizione del segreto di Stato.....inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione...delle notizie coperte da segreto; è del tutto evidente, infatti, che si può inibire l'acquisizione soltanto di documenti e notizie non ancora acquisite.

L'apposizione tardiva del segreto su atti e documenti già ampiamente divulgati, quindi, non servirebbe più a impedire la conoscenza di atti, documenti e notizie destinati a rimanere segreti, ma avrebbe l'unico effetto di rendere inutilizzabili ai fini del giudizio gli atti ed i documenti acquisiti, come sembrerebbe affermare l'art. 202 cod. proc. pen., comma 5, secondo il quale l'apposizione del segreto..... inibisce..... all'autorità giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.

Una attenta lettura della norma (art. 202 c.p.p., comma 5) - l'opposizione...inibisce...l'acquisizione e l'utilizzazione...delle notizie coperte dal segreto - rende, però, evidente che il divieto di utilizzazione segue alla illegittima acquisizione delle notizie;

dal che si deve dedurre che quando le prove siano state acquisite legittimamente non è più possibile per una apposizione tardiva del segreto rendere le stesse inutilizzabili.

Una tale interpretazione è confortata dalla opinione della dottrina maggioritaria che proprio con riferimento all'art. 202 cod. proc. pen. ritiene che la mancata opposizione del segreto da parte del soggetto qualificato che lo detiene non renda inutilizzabile la deposizione resa ancorchè contravvenendo al dovere di opporre il segreto, in quanto manca una previsione che, introducendo un espresso divieto probatorio, in tal senso limiti i poteri istruttori del giudice e, dunque, per il principio della tassatività delle sanzioni processuali, non sussisterebbe alcun limite alla acquisizione della deposizione.

La tesi prospettata appare del tutto corretta anche perchè a volere seguire la contraria tesi della inutilizzabilità per apposizione tardiva del segreto dell'atto legittimamente assunto, si perverrebbe al risultato di snaturare completamente il senso della normativa sul segreto - L. n. 124 del 2007 - e del novellato art. 202 cod. proc. pen., che da disposizioni previste al dichiarato scopo di impedire la divulgazione di atti destinati a rimanere segreti, diverrebbero norme volte a garantire l'impunità, anche per gravi illeciti, ad agenti del SISMI, finalità quest'ultima non prevista dalla L. n. 124 del 2007, se non nei limitati casi previsti dall'art. 17 della stessa, nè dalla legge precedentemente in vigore; insomma il legislatore con le norme in esame ha voluto tutelare il segreto, ma non garantire una immunità soggettiva agli agenti del SISMI. Del resto proprio la previsione di sanzioni penali per chi, tenuto al segreto, divulghi atti e notizie riservate dimostra che la normativa in discussione si pone l'obiettivo di preservare notizie riservate dalla divulgazione e non già di garantire immunità a chi commetta illeciti penalmente perseguibili.

Sembra essere quella prospettata anche la conclusione della Corte Costituzionale, la quale, dopo avere affermato in modo chiaro che il segreto di Stato funge...da sbarramento al potere giurisdizionale,.....a partire dal momento in cui l'esistenza del segreto ha formato oggetto di comunicazione alla autorità

giudiziaria procedente, non ha stabilito che l'apposizione tardiva del segreto rende inutilizzabili gli atti già acquisiti, ma si è limitata ad affermare che l'opposizione e/o apposizione tardiva "non può risultare indifferente rispetto alle ulteriori attività dell'autorità giudiziaria".

Quindi nessuna inutilizzabilità degli atti legittimamente acquisiti, ma soltanto adozione di accorgimenti per le scadenze successive del processo atte ad impedire la ulteriore divulgazione del segreto, quando questa possa ancora essere dannosa per gli interessi protetti.

Quella della Corte è, pertanto, una decisione che, lungi dal dettare un principio generale, risolve il caso concreto - si trattava della perquisizione in danno di una sede del SISMI, del conseguente sequestro di documenti e del successivo invio all'autorità giudiziaria da parte del servizio degli stessi documenti con parti omissate perchè coperte da segreto - e rimprovera all'autorità giudiziaria di non avere provveduto alla adozione dei pur possibili accorgimenti, necessari ad impedire l'ulteriore ostensione di atti, nella versione non recante le obliterazioni necessarie a proteggere i dati segreti.

Sarà, quindi, necessario verificare da parte del giudice di merito se anche per altri atti e documenti per i quali sia stato apposto tardivamente il segreto sia necessario adottare accorgimenti particolari, fermo restando che gli atti già legittimamente assunti non possono essere ritenuti inutilizzabili ai fini del giudizio.

Ma, è stato osservato, secondo tale schema non si impedirebbe la ulteriore divulgazione di notizie, fatti, documenti o atti destinati a rimanere segreti e, quindi, l'apposizione, anche se tardiva, del segreto dovrebbe necessariamente comportare la inutilizzabilità degli atti coperti da segreto.

Siffatta impostazione sembra trovare un supporto nella giurisprudenza, che affrontando il tema della ulteriore divulgazione del già divulgato e del già noto in tema di rivelazione di segreti di ufficio - materia che può ritenersi, se non analoga, simile a quella in discussione - ha avuto modo di precisare che è irrilevante, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 262 cod. pen., che gli atti o fatti segreti fossero già conosciuti (Sez. 6, sent. n. 35647, del 17 maggio 2004, Vietti, rv. 229408; Sez. 6, n. 929/98 del 5 dicembre 1997, Colandrea, rv. 210438; Sez. 1, n. 10135 in data 11 luglio 1994, PG in proc. Leonelli, rv. 203760), anche se la prima sentenza citata chiariva che la condotta dell'agente aveva avuto l'effetto di divulgare la notizia segreta a settori vasti di pubblico, laddove essa era nota soltanto in ambiti limitati.

Vi è, però, un altro filone giurisprudenziale che sembra affermare il contrario in base alla osservazione che l'accertamento che le notizie sono divenute di pubblico dominio toglie ogni offensività alla ulteriore divulgazione (così Sez. 1, n. 3929 del 30 gennaio 1989, Negrino, rv. 180806; vedi anche Sez. 5, n. 6319 del 22 dicembre 1988, Bernardi, rv. 182178; Sez. 1, n. 23036 del 30 aprile 2009, PM in proc. Gabanelli, rv. 244129).

Siffatta interpretazione è certamente più logica perchè le norme sui segreti tendono ad evitare che ciò che è destinato a rimanere segreto venga reso noto e, quindi, i reati che puniscono la delittuosa rivelazione sono reati di pericolo, pericolo non più ravvisabile quando la notizia riservata sia divenuta di pubblico dominio.

Inoltre tale impostazione, come non hanno mancato di porre in evidenza le parti civili, appare in linea con la giurisprudenza della CEDU formatasi sugli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, arresti di cui i giudici italiani debbono necessariamente tenere conto interpretando le norme del diritto nazionale in modo rispettoso dei principi stabiliti dalla Corte di Strasburgo.

Ebbene la Corte Europea in più occasioni ha stabilito che quando atti, fatti e notizie coperti da segreto di Stato siano già stati diffusi su larga scala, essi non possono più essere considerati oggetto di tutela. In tali ipotesi, infatti, una successiva limitazione alla divulgazione ed all'utilizzo non potrebbe essere funzionale alla protezione della sicurezza nazionale posto che la previa diffusione ne avrebbe svuotato ogni contenuto (vedi Vereniging Weekblad Bluf contro Olanda, n. 16616, 9 febbraio 1995; Observer and Guardian contro Regno Unito del 26 novembre 1991).

D'altra parte una interpretazione rigorosa delle norme in materia si impone perchè l'apposizione del segreto costituisce, comunque, un vulnus per il corretto dispiegarsi della vita democratica, che è fondata sulla trasparenza e sulla conoscenza da parte dei cittadini delle decisioni e degli atti di governo, cosicchè si deve ad esso ricorrere nei casi assolutamente indispensabili.

Per concludere sul punto la interpretazione delle norme sul segreto nel senso che non rendono possibile l'opposizione/apposizione tardiva dello stesso appare quella più rispettosa della logica e della finalità delle

disposizioni in detta materia e quella maggiormente conforme alla giurisprudenza della Corte Europea formatasi sulle norme, da considerarsi interposte, degli artt. 6 e 13 della CEDU. Siffatta interpretazione rende evidente la manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalità della L. n. 124 del 2007, artt. 39 e 41 sollevata dal procuratore generale di udienza, e ciò a prescindere dagli indubbi profili di inammissibilità della eccezione per mancata puntuale indicazione delle norme costituzionali violate.

24.7. L'eversione dell'"ordine costituzionale".

La Corte Costituzionale ha posto a fondamento della sua decisione anche il fatto che non vi era alcun divieto legislativo di opporre ed apporre il segreto di Stato nel caso in considerazione perchè il preteso sequestro di A.O. non poteva essere ritenuto fatto "eversivo dell'ordine costituzionale" (sul problema vedi anche Corte Costituzionale n. 40 del 2012).

Dal momento che si tratta della ratio decidendi, o meglio di una delle ragioni poste a fondamento della risoluzione dei conflitti di attribuzione, questa Corte non può che prendere atto della decisione.

Tuttavia appare opportuno segnalare alcune incongruenze esistenti nei testi legislativi che trattano la materia. L'art. 204 c.p.p., comma 1 afferma che non possono essere oggetto del segreto di Stato "fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti alla eversione dell'"ordinamento costituzionale".

Senonchè la L. n. 124 del 2007, art. 39, comma 11 stabilisce che non possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti "eversivi dell'ordine costituzionale".

I due termini - ordinamento ed ordine costituzionale - non sono sovrapponibili, ma anzi hanno un significato molto diverso, apparendo assai più ampio il concetto di ordine costituzionale utilizzato dalla norma specifica in materia di segreto di Stato, riferendosi l'art. 204 cod. proc. pen. anche ad altri segreti, ovvero anche al segreto di ufficio di cui all'art. 201 c.p.p..

Con la frase fatti "eversivi dell'ordinamento costituzionale" sembra che il legislatore abbia voluto fare riferimento esclusivamente agli attentati agli organi di governo e rappresentanza previsti dalla Costituzione, dovendosi intendere per ordinamento la forma di governo, la struttura e la funzionalità degli organi istituzionali disciplinati dalla Costituzione.

L'ordine costituzionale, invece, attiene a quei principi fondamentali che formano il nucleo intangibile destinato a contrassegnare la specie di organizzazione statale, cui si è voluto dare vita; tali principi sono contenuti, prevalentemente, nei primi cinque articoli della Costituzione, la cui norma chiave è quella prevista dall'art. 2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili sia del singolo sia delle formazioni sociali e prevede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Insorgere anche contro uno solo di questi principi sui quali si regge la concezione fondamentale della vita associata.....integra un comportamento finalizzato alla eversione dell'ordine democratico.....e costituzionale (così Sez. 1, 22 maggio 1984, Lo Bianco).

E' appena il caso di ricordare che nell'art. 2 Cost. si legge che "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo", ed è superfluo rammentare che tra i diritti inviolabili vi è quello alla libertà personale, della quale la persona può essere privata soltanto quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 13 Cost., ed alla integrità fisica, che mai può essere messa in pericolo.

Nel rispetto dell'art. 204 c.p.p., comma 1 la Corte Costituzionale deve aver ritenuto che il divieto di apposizione del segreto concernesse soltanto le notizie attinenti a fatti eversivi dell'ordinamento costituzionale, apparendo difficile ritenere che il rapimento di A.O. non fosse eversivo dell'ordine costituzionale; nella sentenza n. 106 del 2009 è scritto però, forse per mero errore materiale, che il sequestro di A.O. non poteva essere ritenuto eversivo dell'ordine costituzionale; tale considerazione è confortata dal fatto che la sentenza della Corte di Cassazione richiamata dalla Corte Costituzionale a supporto della tesi sostenuta (Sez. 1, 11 luglio 1987, n. 11382) parlava appunto di sovversione dell'ordinamento costituzionale.

24.8. Opponibilità del segreto da parte dell'indagato/imputato.

Un problema assai delicato è costituito dalla opponibilità o meno del segreto da parte dell'indagato/imputato, questione sottoposta al vaglio di questa Corte dai ricorrenti P.N. e P. P..

In effetti la questione è strettamente connessa anche al diritto di difesa, essendo stato introdotto per i pubblici ufficiali depositari del segreto il divieto di riferire - L. n. 124 del 2007, art. 41, comma 1 -.

La soluzione del problema non è affatto semplice perchè la predetta disposizione non è di univoca interpretazione.

E' certo vero che i lavori preparatori della L. n. 124 del 2007 inducono a ritenere che l'art. 41, comma 1, stessa sia stato introdotto proprio al fine di consentire all'indagato/imputato di opporre il segreto di Stato come è lecito desumere dal dibattito parlamentare che mise in evidenza come con tale norma si era trovato un equo bilanciamento tra diritto di difesa e tutela del segreto.

Senonchè proprio il Parlamento eliminò dal testo base dell'art. 202 cod. proc. pen. l'espressione "ove interrogati o esaminati", che indubbiamente riconosceva anche all'indagato/imputato la possibilità di opporre il segreto.

Quindi nella situazione normativa attuale il codice di procedura penale non prevede con chiarezza una tale possibilità, tanto è vero che il citato art. 202, comma 2 esplicitamente disciplina il caso che il testimone opponga il segreto di Stato, nulla prevedendo per l'indagato/imputato, ed il comma 1, sempre del citato art. 202, prevede l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto per pubblici ufficiali ed impiegati; l'espressione usata "deporre" sembrerebbe, infatti, riferibile ai testimoni.

La L. n. 124 del 2007, art. 41, comma 1, però, ha vietato ai pubblici ufficiali ed agli impiegati di "riferire" su fatti coperti dal segreto di Stato; ed è già stato posto in evidenza quale sia l'interpretazione della norma suggerita dai lavori parlamentari;

siffatta interpretazione potrebbe trovare un avallo nel citato art. 41, comma 2 che prevede una sequenza procedimentale opposizione/conferma del segreto in parte diversa da quella prevista dall'art. 202 cod. proc. pen..

Ma, come è stato autorevolmente osservato da parte della dottrina, il termine "riferire" utilizzato dal legislatore nella L. n. 124 del 2007, art. 41, comma 1 non sembra riguardare dichiarazioni endoprocessuali, ma comunicazioni, informative ed audizioni al di fuori del processo penale.

Il delicato problema è stato affrontato dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 106 del 2009 risolutiva dei conflitti di attribuzione proposti nel corso del presente processo, con una motivazione di sicuro stringata, ha stabilito che "la L. n. 124 del 2007, 'art. 41 ha inteso conferire portata generale a tale obbligo - il divieto di riferire su fatti coperti dal segreto -, stabilendo, infatti, che ai pubblici ufficiali....."è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti da segreto di Stato"; la Corte, poi, ha richiamato la diversa disciplina del procedimento di opposizione/conferma del segreto prevista, come già rilevato, dal predetto art. 41, al comma 2 (il problema è, poi, stato sviluppato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2012, che è pervenuta ad identiche conclusioni).

Ora, a prescindere dal fatto che quanto deciso dalla Corte Costituzionale sul punto è vincolante per questa Corte dal momento che la questione rientra nella ratio decidendi del conflitto, essendo stato, peraltro, il problema posto esplicitamente in uno dei ricorsi, va detto che, secondo il Collegio, la Corte Costituzionale ha operato un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco.

Ed, infatti, se si tiene conto non solo della volontà del legislatore, peraltro sottolineata con forza nel corso del dibattito parlamentare, ma anche del dato oggettivo emergente dalle singole disposizioni che con la L. n. 124 del 2007 e con le norme novellate del codice di procedura penale il legislatore non ha inteso creare una immunità soggettiva per gli agenti del servizio di informazione per la sicurezza, ma ha voluto tutelare il segreto su fatti, notizie, atti che, se noti, potrebbero mettere a rischio beni essenziali per la vita della Repubblica, ivi compresa la stessa integrità dello Stato, si comprende come la soluzione interpretativa adottata dalla Corte Costituzionale sia quella che meglio garantisce un equilibrio fra il diritto alla difesa e la necessità di tutelare beni fondamentali per la stessa sopravvivenza della Repubblica.

Naturalmente il presupposto logico è costituito da un corretto uso del segreto di Stato da circoscrivere soltanto, come detto chiaramente dalla L. n. 124 del 2007, ad autentiche ragioni di sicurezza nazionale perchè, come non ha mancato di notare il Parlamento Europeo (Risoluzione in data 11 settembre 2012 sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi Europei da parte della CIA), "l'abuso del segreto di Stato e della sicurezza nazionale costituisce un grave ostacolo al controllo democratico"; ostacoli, come rilevato nella indicata Risoluzione, che non dovrebbero mai essere posti per limitare gli obblighi degli Stati in relazione allo svolgimento di indagini su gravi violazioni dei diritti umani.

Ebbene, escluso l'abuso, va detto che quando sono a rischio l'integrità della Repubblica e delle istituzioni previste dalla Costituzione a fondamento della stessa, la indipendenza dello stato e la difesa militare, la tutela apprestata dal segreto di Stato deve prevalere su altri valori e diritti, pure importanti e rilevanti, previsti dalla Costituzione.

Cosicché divengono recessivi rispetto al segreto sia l'interesse all'accertamento della responsabilità penale, come ha più volte chiarito la Corte Costituzionale sin dalla sentenza n. 86 del 1987, sia lo stesso diritto di difesa, che sempre la Corte Costituzionale ha detto che può subire limitazioni a causa della preminenza degli interessi tutelati dal segreto (Corte Costituzionale n. 108 del 1963).

E' vero che l'imputato in virtù dell'obbligo di non riferire potrebbe trovarsi nella impossibilità di indicare elementi a sua difesa per ottenere una assoluzione nel merito, ma è altresì vero che il legislatore, nel contemperare interessi contrapposti ha, comunque, previsto la speciale causa di improcedibilità di cui all'art. 202 cod. proc. pen., comma 3.

Cosicché il diverso dispiegarsi del diritto di difesa non appare lesivo dei diritti dell'indagato/imputato perchè la soluzione adottata dal legislatore e convalidata dalla Corte Costituzionale è frutto di un ragionevole bilanciamento di interessi contrapposti.

24.9. Gli interna corporis.

Quanto al problema del segreto apposto sugli interna corporis posto principalmente dalle parti civili, va detto che sul punto la Corte Costituzionale, con molta chiarezza, ha spiegato che il segreto di Stato era stato apposto sulla organizzazione del servizio di informazione e sulle direttive eventualmente impartite dal direttore dell'epoca del SISMI. Si tratta di una soluzione del tutto logica e ragionevole perchè è del tutto evidente che le modalità organizzative del servizio non possano essere rese pubbliche perchè una rivelazione di tal genere metterebbe a rischio la stessa incolumità degli appartenenti al servizio e la funzionalità dello stesso.

Ugualmente è a dirsi ovviamente per le direttive impartite dai vertici del servizio.

Ciò però non può significare che tutte le testimonianze e dichiarazioni che trattino di questi aspetti siano inutilizzabili perchè interamente coperte da segreto, in quanto la copertura del segreto riguarderà soltanto quelle parti delle dichiarazioni che attengano ai profili dinanzi indicati, mentre pienamente utilizzabili saranno le altre parti delle dichiarazioni.

Così, ad esempio, saranno utilizzabili anche le dichiarazioni che riguardino attività e condotte anche di agenti dei servizi che abbiano agito a titolo individuale al di fuori delle direttive del direttore del SISMI ed al di fuori, quindi, di operazioni riconducibili al SISMI. 24.10. La conclusione delle considerazioni in tema di segreto è che, come si era preannunciato, sono fondati i motivi di ricorso del procuratore generale ricorrente e quelli delle parti civili nei limiti indicati in motivazione.

Con più specifico riferimento al secondo e terzo motivo di impugnazione del procuratore generale, che in base ai principi enunciati con il primo motivo ha sostenuto la utilizzabilità di una serie di atti istruttori, va detto che non può questa Corte operare siffatta valutazione in base ad una indicazione di alcune parti di testimonianze e dichiarazioni, nonchè di esiti di intercettazioni telefoniche perchè dovrà essere il giudice di merito, sgombrato il campo dal ed sipario nero, a verificare con precisione, alla luce dei principi e dei criteri enunciati da questa Corte, quale sia in concreto il materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione ed operare una puntuale valutazione, sostanzialmente omessa dalla corte di secondo grado, di tutte le prove ritenute utilizzabili.

Naturalmente la corte di secondo grado a conclusione della necessaria rivalutazione di tutto il materiale probatorio potrà adottare, in sede di rinvio, le decisioni di merito ritenute fondate e corrette.

Si impone in conclusione l'annullamento della sentenza impugnata, in accoglimento dei ricorsi del procuratore generale e delle parti civili - motivi 1, 2, 3, 4 e 5 -, in ordine ai proscioglimenti di P.N., C.G., D.T.R., D. G.L. e M.M., nonchè delle ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010 della corte di appello di Milano specificamente impuginate, con le quali erano state ritenute inutilizzabili le dichiarazioni rese dagli indagati nella fase delle indagini preliminari.

24.11. L'assorbimento di alcuni motivi proposti dai ricorrenti P., D.T. e D.G..

Tenuto conto delle conclusioni raggiunte e, principalmente, del fatto che la corte di rinvio dovrà rivalutare i profili di utilizzabilità o meno del materiale probatorio raccolto alla luce dei criteri e principi enunciati da questa corte nonché del fatto che il giudice di rinvio potrà pervenire alla soluzione di merito adeguata alle prove utilizzabili, è evidente che è superflua la trattazione di alcuni motivi di ricorso proposti da P.N., D.T.R. e D.G.L. che censuravano essenzialmente la decisione di proscioglimento ex art. 202 c.p.p., comma 3 adottata dalla corte territoriale, che è stata annullata con la presente sentenza.

Le questioni poste saranno, quindi, discusse dal giudice di rinvio, che dovrà rivalutare tutte le questioni concernenti l'opposizione/apposizione/conferma del segreto di Stato e le sue conseguenze processuali.

Restano, pertanto, assorbiti nei limiti della presente decisione i motivi quattro, cinque, sei, sette ed otto del ricorso proposto dal P..

Sul punto è opportuno soltanto precisare che può essere discutibile ed anche errata la interpretazione data dai giudici di merito alla legge sul segreto di Stato ed alla sentenza della Corte Costituzionale n. 106/2009, ma certamente rientrava nei poteri legittimi del tribunale e della corte territoriale adottare decisioni in merito, non essendosi tali giudici arrogati nessun potere spettante ad altri poteri dello Stato, come erroneamente sostenuto dal ricorrente P..

Naturalmente vanno disattesi perchè incompatibili con la motivazione del presente provvedimento tutti gli argomenti, contenuti nella memoria difensiva del P. del 31 maggio 2012, utilizzati dal ricorrente per contrastare i ricorsi del procuratore generale e delle parti civili.

24.12. Anche il motivo proposto da D.T.R. rimane assorbito per le ragioni già esposte.

Va detto che il problema posto dal D.T. della valutazione da parte del giudice della "essenzialità" del materiale probatorio coperto da segreto ai fini del proscioglimento ex art. 202 c.p.p., comma 3 è di sicuro rilievo per definire il rapporto esistente tra detto proscioglimento e l'assoluzione ex art. 530 c.p.p., anche comma 2.

Del resto la Corte Costituzionale (Corte Costituzionale n. 40 del 2012) ha posto in evidenza la centralità del principio di essenzialità di cui all'art. 202 cod. proc. pen. e la piena autonomia del giudice nella valutazione della richiamata essenzialità.

Ebbene, nonostante l'importanza della questione bisogna rilevare una sostanziale assenza di motivazione di motivazione nella sentenza impugnata.

24.13. Quanto, infine, alla posizione di D.G.L., il primo motivo di impugnazione concerne la questione della "essenzialità" e, quindi, si rinvia alle considerazioni svolte a proposito dell'analogo motivo proposto da D.T..

Anche il secondo motivo di impugnazione rimane assorbito perchè prima di affrontare il problema della equiparazione tra opposizione del segreto e rifiuto di rendere interrogatorio, ritenuta dalla corte di merito, è necessario stabilire se l'interrogatorio del D. G. sia o meno coperto da segreto alla luce dei criteri enunciati.

Vanno, infine, disattesi perchè incompatibili con la motivazione del presente provvedimento tutti gli argomenti proposti dal D.T. e dal D.G. a sostegno della tesi della infondatezza o inammissibilità dei ricorsi del procuratore generale e delle parti civili.

(Omissis).